ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Gli enti sportivi dilettantistici:
le collaborazioni nella riforma dello sport

I rapporti di lavoro sportivo nella riforma:
trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale

Rag. Laura Grazia Manfredi

16 giugno 2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

D.Lgs. 36/2021 entrata in vigore disciplina del lavoro sportivo 1° LUGLIO 2023

I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più.
Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: **lavoro sportivo** o **volontariato puro**.
Sono interessati dalla Riforma dello Sport che entrerà in vigore il 1° luglio 2023: **atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara**.
È altresì lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti.**
Il lavoratore sportivo eserciterà, quindi, l'attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

D.Lgs. 36/2021 entrata in vigore disciplina del lavoro sportivo 1° LUGLIO 2023

L'inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive sarà codificata attraverso successive specifiche delibere federali.
Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo)

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

D.Lgs. 36/2021 entrata in vigore disciplina del lavoro sportivo 1° LUGLIO 2023

Volontariato sportivo – i volontari

Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà comunque essere **assicurato per la responsabilità civile verso i terzi** e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma **potrà ricevere rimborsi spese documentati** di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

D.Lgs. 36/2021 entrata in vigore disciplina del lavoro sportivo 1° LUGLIO 2023

Lavoro sportivo – lavoratrici e lavoratori sportivi

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura **subordinata**, autonoma o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre è prevista anche una contribuzione Inail.

RIEPILOGO CO.CO.CO LAVORATORE SPORTIVO

COMPENSI	TRATTAMENTO FISCALE	TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E INAIL
compensi inferiori a 5.000,00 euro	nessuna imposta	- nessun contributo IVS e contributi minori - Premio Inail (Di cui 1/3 carico collaboratore e 2/3 carico del committente)
compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro	nessuna imposta	SULLA DIFFERENZA RISPETTO A 5.000€ ➔ a) contribuzione ordinaria (base imponibile al 50% fino al 31.12.2027) [Contributo previdenziale IVS pari al 25%] b) Premio Inail Di cui 1/3 carico collaboratore e 2/3 carico del committente Contributi minori pari al 2,03%: a carico del committente
compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro	aliquote ordinarie IRPEF e addizionali, solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione	

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

RIEPILOGO LAVORATORE AUTONOMO REGIME FORFETTARIO

COMPENSI	TRATTAMENTO FISCALE	TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
compensi inferiori a 5.000,00 euro	nessuna imposta	nessun contributo
compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro	nessuna imposta	contribuzione ordinaria (base imponibile al 50% fino al 31.12.2027) ➔ contributo previdenziale IVS pari al 25% + contributi minori (1,23%)
compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro	Sulla base del codice ATECO utilizzato si avrà la percentuale di reddito imponibile al quale sarà applicata l'imposta sostitutiva del 5% o del 15% [cod. ATECO 85.51.00 ➔ % forfetaria 78%]	

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

RIEPILOGO CO.CO.CO AMMINISTRATIVO GESTIONALE

COMPENSI	TRATTAMENTO FISCALE	TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E INAIL
compensi inferiori a 5.000,00 euro	nessuna imposta	- nessun contributo IVS e contributi minori - Premio Inail (Di cui 1/3 carico collaboratore e 2/3 carico del committente)
compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro	nessuna imposta	SULLA DIFFERENZA RISPETTO A 5.000€ ➔ a) contribuzione ordinaria (base imponibile al 50% fino al 31.12.2027) [Contributo previdenziale IVS pari al 33%] b) Premio Inail Di cui 1/3 carico collaboratore e 2/3 carico del committente Contributi minori pari al 2,03%: a carico del committente
compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro	aliquote ordinarie IRPEF e addizionali, solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione	